

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Indennità di  
mobilità**

**R.G.N. 876/2021**

Cron.

Rep.

Ud.26/11/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente -  
Dott. FRANCESCO BUFFA -Rel. Consigliere-  
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -  
Dott. FABRIZIO GANDINI -Consigliere -  
Dott. ALESSANDRO GNANI -Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 876-2021 proposto da:

██████████ domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████  
██████████

**- ricorrente -**

**contro**

**2024**

**4870**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso  
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli  
avvocati ██████████  
██████████

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1378/2020 della CORTE D'APPELLO di  
NAPOLI, depositata il 08/06/2020 R.G.N. 2234/2018;



**RITENUTO CHE:**

Con sentenza dell'8.6.20 la corte d'appello di Napoli, in riforma di sentenza del 2018 del tribunale di Napoli nord, ha rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe per l'indennità di mobilità da ottobre '93 a luglio '94 e condannato l'Inps pagamento di euro 6.357,00 , escludendo il diritto alla proroga ex articolo 5 comma 17 decreto legge numero 299 del 1994 convertito in legge 451 del 1994.

In particolare, la corte territoriale, premesso che il lavoratore aveva fruito dell'indennità per il periodo massimo previsto dalla legge ex articolo 7 comma 2 legge 223 del 1991, ha escluso la proroga perché è prevista dalla legge solo proroga dei trattamenti in scadenza nel 1994 e non prima, come nel caso di specie, ove il trattamento scadeva a settembre 1993. Inoltre, la corte ha dato rilievo alla mancanza della domanda amministrativa di proroga da parte del lavoratore.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'Inps con controricorso

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

**CONSIDERATO CHE:**

Il primo motivo deduce violazione dell'articolo 6 comma 10 decreto legge 148 del '93 nonché 5 comma 4 decreto legge 299 del 1994, 1 e 4 decreto legge 519 del 1996 e 5 comma 17 del decreto legge 299 del 1994, per avere la corte territoriale trascurato che la proroga del trattamento in scadenza entro il 31.12.1993 che era stato prorogato alla fine del 1994 ex articolo 5 comma 4 citato.



Il motivo è infondato: la proroga riguarda infatti i soli casi di cui ai commi 5,6,7 della stessa norma, nella specie pacificamente non ricorrenti.

Numero registro generale 876/2021

Numero sezionale 4870/2024

Numero di raccolta generale 67/2025

Data pubblicazione 03/01/2025

In ogni caso, poi corretta è la soluzione della corte che ha escluso la proroga perché è prevista dalla legge solo proroga dei trattamenti in scadenza nel '94 e non prima, ed in linea con Sez. L, Sentenza n. 13989 del 24/10/2000 (Rv. 541182 - 01) e Sez. L, Sentenza n. 15822 del 22/10/2003 (Rv. 567597 - 01), secondo cui la proroga del trattamento di mobilità introdotta dall'art. 5 D.L. n. 299 del 1994 realizza, senza soluzione di continuità, un prolungamento del beneficio introdotto dall'art. 7 della legge n. 223 del 1991 e quindi l'intervento del legislatore del 1994 che (all'art. 5 cit.) ha fatto riferimento alla <<proroga>> del beneficio, implicando che il termine di scadenza dello stesso non fosse ancora spirato, ha riguardato non già i trattamenti di mobilità da lungo tempo esauriti, ma solo quelli in corso nel primo semestre del 1994. Conseguentemente solo i trattamenti scaduti durante tale semestre e non anche quelli scaduti in precedenza (anche se di un solo giorno, come nel caso di specie) beneficiavano della proroga.

Il secondo motivo (che deduce violazione dell'articolo 5 comma 17 citato per avere la corte territoriale trascurato che la domanda non era proponibile per chi si era visto illegittimamente revocata l'indennità, e costretto a contenzioso solo all'esito del quale la prestazione era stata ripristinata, sicché il requisito della domanda non poteva essere ritenuto necessario proprio in quanto non esigibile) ed il terzo motivo (che deduce violazione dell'articolo 113 c.p.c. e il vizio di motivazione per aver trascurato le norme della proroga) restano assorbiti.



Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

**p.q.m.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.

La Presidente

Fabrizia Garri

